

Accordo sul trasferimento del ramo d'azienda di Swiss Re Italia S.p.A. denominato "Information Technology"

Il giorno 27 dicembre 2006 in Roma, tra

Swiss Re Italia S.p.A. e Sistemi Sanitari.S.p.A. (di seguito, "le Società"), in persona rispettivamente di Luigi Pezzilli e Barbara Bertolucci e di Bruno Moscarelli e Flavio Scaramella,

e le Organizzazioni Sindacali con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (di seguito, Organizzazioni e Rappresentanze, definite sinteticamente "le OO.SS.")

FISAC CGIL, in persona di Giovanni Silvestri, Sonia D'Ascenzo e Giuseppe Palma,

FIBA CISL, in persona di Fabio Sabatini, Guido Ferlenghi ed Elisabetta Macrina,

UILCA UIL, in persona di Riccardo Bernardini e Roberto Corizza,

FNA, in persona di Tommaso Fuso, Sergio Procaccini e Armando Matarazzo,

SNFIA, in persona di Salvatore Belardo

Premesso che

1. nel corso della prima metà del 2006 Swiss Re Italia S.p.A. aveva reso nota alle OO.SS. l'intenzione di procedere all'esternalizzazione dei propri servizi di Information Technology, prevedibilmente attraverso una cessione di ramo d'azienda ad un partner da individuare sul mercato;
2. le OO.SS., nel replicare tale annuncio, avevano evidenziato, quale condizione pregiudiziale non superabile per una simile operazione, la necessità che i lavoratori interessati conservassero il contratto collettivo nazionale ad essi applicato per effetto del rapporto di lavoro in essere, oltre a ricevere le garanzie stabilite dalla legge per i trasferimenti di ramo d'azienda ed eventuali altre da concordare;
3. all'esito della propria esplorazione dei potenziali partners presenti sul mercato, Swiss Re Italia S.p.A. aveva individuato nella Società Sistemi Sanitari S.p.A., appartenente al gruppo EDS Italia, un soggetto con caratteristiche adeguate per il programma di cessione in outsourcing delle attività di Information Technology; il gruppo EDS infatti nell'ambito delle sue strategie industriali intende essere sempre più presente nel mercato Finanziario e Assicurativo;
4. prima di raggiungere una qualsivoglia intesa, Swiss Re Italia S.p.A. e Sistemi Sanitari S.p.A avevano comunicato, in data 28 novembre 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, alle OO.SS. ed agli altri soggetti titolati, l'intenzione di procedere esclusivamente al trasferimento del ramo d'azienda della prima, denominato Information Technology. In particolare, avevamo precisato,

tra l'altro, che detto trasferimento avrebbe avuto luogo non prima del 27 dicembre 2006 e non oltre il 31 gennaio 2007;

5. le OO.SS avevano, di conseguenza, fatto pervenire richiesta di esame congiunto, dando poi disponibilità ad un incontro sindacale per il 14 dicembre 2006;
6. all'esito del predetto incontro, durante il quale era stata fornita da Swiss Re Italia S.p.A. e da Sistemi Sanitari S.p.A ampia informativa sull'operazione, si era determinato di approfondire alcuni temi di confronto durante un nuovo incontro, concordato per il 20 dicembre 2006;
7. in occasione del menzionato incontro del 20 dicembre 2006 è continuato il confronto tra le parti e si è determinato di proseguirlo in data 27 dicembre 2006;

tutto ciò premesso, nel corso della riunione del 27 dicembre 2006 si è convenuto che:

La Società Swiss Re Italia S.p.A. esprime disponibilità a contattare entro il termine di un anno dalla firma presente accordo e per l'ipotesi che in tale lasso di tempo la decisione di esternalizzare i servizi di Information Technology dovesse essere sottoposta a revisione i lavoratori ceduti con il ramo d'azienda, per valutarne il profilo professionale e la compatibilità con eventuale reinserimento all'interno del proprio organico. Sarà effettuato, allo scopo, un apposito incontro sindacale per esaminare la situazione per tal modo creatasi. In ogni caso nel mese di giugno 2007 le parti incontreranno al fine di monitorare la situazione.

Le parti convergono che, in aggiunta alle garanzie innanzi elencate, verrà corrisposto dalla Swiss Re Italia S.p.A. un importo netto pari al valore nominale di n. 3 mensilità della Retribuzione Annuale Lorda percepita al momento del passaggio. Per i lavoratori a tempo parziale detto ammontare verrà calcolato facendo riferimento alla RAL che percepirebbero se il loro rapporto fosse a tempo pieno. Detto importo, erogato a titolo di liberalità nel quadro della definizione raggiunta dal presente accordo sindacale, formerà oggetto di apposito verbale di conciliazione avanti all'ANIA di Roma.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2112 c.c. e con riferimento alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte di Swiss Re Italia S.p.A., in conto delle stesse verrà corrisposto a ciascuno dei lavoratori del ramo d'azienda ceduto un importo pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) netti entro la fine del corrente mese di dicembre, mentre il relativo saldo verrà versato con modalità da concordarsi in sede di rituale verbale di conciliazione come richiamato al precedente paragrafo.

Il TFR verrà liquidato dalla Swiss Re Italia S.p.A. a richiesta individuale del lavoratore.

I rapporti di lavoro di tutti i lavoratori dipendenti dei Rami d'Azienda oggetto di cessione (qui di seguito i "Dipendenti") proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.

Sistemi Sanitari garantisce fin d'ora che i Dipendenti manterranno sede di lavoro entro il comprensorio di Roma.

Sistemi Sanitari applicherà il Contratto Collettivo di Lavoro del Settore Assicurativo (qui di seguito "CCNL") e garantisce fin d'ora che, con il trasferimento, i Dipendenti conserveranno le anzianità di servizio, qualifiche, categorie, che regolano attualmente il loro rapporto di lavoro.

E' ammessa la possibilità che i dipendenti della Società Sistemi Sanitari possano essere impegnati, previo consenso, nel comprensorio di Roma in progetti inerenti attività del Gruppo EDS anche con il fine di valorizzarne la professionalità.

In caso di cessazione del contratto di servizio per qualsivoglia motivo nell'arco dei prossimi anni, le OO.SS. e Sistemi Sanitari S.p.A., nell'ambito del sistema di Relazioni Industriali vigenti, si incontreranno per trovare soluzioni all'occupazione dei lavoratori nell'ambito del gruppo EDS.

Al fine di armonizzare i trattamenti e garantendo l'equivalenza complessiva degli stessi rispetto a quelli di provenienza, le OO.SS. e Sistemi Sanitari S.p.A. si impegnano a definire gli stessi entro il 15 gennaio 2007.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 47 l.428/90 a fronte del presente accordo si considera esperita la relativa procedura.

L.c.s.

Le Società

Le OO.SS. e le RSA